



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI

Genova, **26 GEN. 2016**

Prot. n. **PG/2016/15259**

Allegati: VARI

SERVIZIO

**PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE**

Oggetto: D.G.R. n. 35 del 22.01.2016, ad oggetto "Indirizzi e disposizioni diverse in materia di assunzioni di personale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, e ss.mm.ii. – Direttiva vincolante ex art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii.".

Ai Signori Direttori Generali

A.S.L. 1 Imperiese
A.S.L. 2 Savonese
A.S.L. 5 Spezzino
E.O. Ospedali Galliera
Istituto Giannina Gaslini
I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino –
I.S.T.
Ospedale Evangelico
Internazionale

Ai Signori
Commissari Straordinari

A.S.L. 3 Genovese
A.S.L. 4 Chiavarese

L O R O S E D I

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35, di cui si allega il testo integrale approvato nella seduta del 22.01.2016, è stata approvata la direttiva vincolante, ex art. 8 L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., ad oggetto "Indirizzi e disposizioni diverse in materia di assunzioni di personale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, e ss.mm.ii. – Direttiva vincolante ex art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii.".

La citata Deliberazione contiene disposizioni, anche di carattere operativo, per l'esercizio 2016 finalizzate ad ottemperare al disposto dell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, che, com'è noto, prevede che tutte le assunzioni, a qualunque titolo effettuate da Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., siano assoggettate a specifica autorizzazione regionale, demandando alla Giunta regionale (comma 2) la definizione delle modalità attuative della disposizione suddetta.

Con il provvedimento in questione vengono, quindi, individuate per l'anno 2016 le seguenti modalità assunzionali, finalizzate anche a fornire adeguata risposta alle potenziali criticità ravvisabili in alcuni servizi assistenziali in conseguenza dell'entrata in vigore delle

disposizioni dettate dal legislatore in materia di orari di lavoro (L. n. 161/2014), secondo quanto rappresentato allo scrivente Dipartimento anche nel corso di appositi incontri tenuti sia con le Rappresentanze Sindacali, sia con le rappresentanze di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R.

Le procedure per l'assunzione di risorse umane e di acquisizione di prestazioni professionali sono state ricondotte a n. 4 distinte tipologie, che possono essere così sintetizzate:

✚ **A1) Assunzioni a tempo indeterminato per la copertura del *turn-over* limitatamente alle funzioni per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, così come elencate nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 – Disposizioni per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016.**

Il provvedimento autorizza Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. a procedere alla copertura del *turn-over* (uno contro uno) nel periodo 01.01.2016-30.06.2016, avuto riguardo ai soli profili professionali ivi dettagliati e limitatamente alle funzioni per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, come elencate nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 (intendendosi con ciò escluse le funzioni e i servizi per i quali è prevista la possibilità dell'utilizzo della reperibilità).

Devono, altresì, ritenersi ricomprese fra le funzioni alle quali è possibile applicare la disposizione di cui al presente paragrafo anche:

- Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.);
- Anestesia e Rianimazione anche per i Pronto Soccorso, oltre che per i D.E.A.

Si evidenzia che la Deliberazione rimanda "alle valutazioni discrezionali che Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. sono tenuti ad esperire circa la necessità e/o l'opportunità di provvedere alla sostituzione di personale cessato" dovendosi, pertanto, escludere qualunque automatismo in tal senso, specialmente qualora l'area in cui si verificano le cessazioni non si trovi in situazione di comprovata sofferenza dal punto di vista dell'organico (ovviamente, permane la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato qualora le funzioni interessate siano suscettibili di successive riorganizzazioni).

Una volta trasmessa la relazione informativa e le relative schede di accompagnamento e decorsi dieci giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l'Azienda, Ente od Istituto, qualora non abbia ricevuto osservazioni, richieste di acquisizione di delucidazioni o di ulteriori elementi di valutazione, può procedere in conformità a quanto rappresentato, senza necessità di comunicazioni ulteriori da ambo le parti.

E' appena il caso di rammentare che la copertura del *turn-over* rimane, in ogni caso, subordinata sia agli spazi di manovra finanziari disponibili dell'Azienda, Ente od Istituto, sia al rispetto dei vincoli finanziari e delle vigenti disposizioni di legge in materia.

✚ **A2) Assunzioni temporanee a carattere suppletivo – Assunzioni temporanee nelle more dell'espletamento di procedure di assunzione a tempo indeterminato – Disposizioni per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016.**

Il provvedimento autorizza Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. a procedere all'instaurazione di rapporti di lavoro temporanei sia all'esclusivo scopo di completare le procedure concorsuali *in itinere* finalizzate alla copertura delle corrispondenti posizioni di lavoro a tempo indeterminato su posti di ruolo vacanti

("more concorso"), sia per la sostituzione di assenze dal servizio riconducibili alle seguenti casistiche:

- a) astensioni dal servizio per maternità;
- b) aspettative senza assegni a vario titolo concesse;
- c) assenze dal servizio per malattie di lunga durata.

Anche in questo caso, l'autorizzazione del provvedimento opera avuto riguardo ai soli profili professionali ivi dettagliati.

Parimenti, una volta trasmessa la relazione informativa e le relative schede di accompagnamento e decorsi dieci giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l'Azienda, Ente od Istituto, qualora non abbia ricevuto osservazioni, richieste di acquisizione di delucidazioni o di ulteriori elementi di valutazione, può procedere in conformità a quanto rappresentato, senza necessità di comunicazioni ulteriori da ambo le parti.

Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che la Deliberazione fornisce espresso indirizzo ad utilizzare, in via prioritaria, la tipologia contrattuale dell'assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e, solamente in via residuale, ovvero in caso di impossibilità o in presenza di documentate circostanze connotate da straordinarietà e/o eccezionalità, altre tipologie contrattuali cui è consentito ricorrere ai sensi dell'ordinamento vigente.

✚ **A3) Assunzioni finalizzate, in via prioritaria ed esclusiva e con motivazione esplicita, ad acquisire unità ritenute necessarie ed inderogabili per l'attuazione dell'articolo 14 ("Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185") della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, limitatamente alle funzioni per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, così come elencate nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 – Disposizioni per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016.**

La disposizione è finalizzata a consentire ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. di effettuare assunzioni mirate ,a tempo indeterminato o con rapporti di lavoro temporanei (questi ultimi da privilegiare qualora le funzioni interessate siano suscettibili di future riorganizzazioni) all'esclusivo scopo di far fronte alle problematiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" in materia di orari di lavoro e dei relativi obblighi in materia di riposi obbligatori.

Il presupposto di partenza per avvalersi della summenzionata facoltà è costituito dalla comprovata impossibilità, da parte dell'Azienda, Ente od Istituto, di operare qualsivoglia misura organizzativa alternativa, di talché sia ritenuta, infine, indispensabile l'acquisizione di risorse umane in relazione al concreto rischio di interruzione di pubblico servizio ex artt. 331 e 340 C.P.

Anche in questo caso, l'autorizzazione del provvedimento opera avuto riguardo ai soli profili professionali ivi dettagliati e limitatamente alle funzioni per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, come elencate nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 (intendendosi con ciò escluse le funzioni e i servizi per i quali è prevista la possibilità dell'utilizzo della reperibilità).

Devono, altresì, ritenersi ricomprese fra le funzioni alle quali è possibile applicare la disposizione di cui al presente paragrafo anche:

- Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.);

- Anestesia e Rianimazione anche per i Pronto Soccorso, oltre che per i D.E.A.

Per tali fattispecie di assunzioni la relazione informativa preventiva dovrà essere corredata da una serie di attestazioni specifiche sottoscritte in maniera congiunta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.

Si ritiene opportuno precisare che le attestazioni obbligatorie richieste circa la piena coerenza delle assunzioni con l'espresso richiamo operato dall'articolo 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, nonché la garanzia dell'invarianza di spesa attinente al personale rispetto all'anno precedente e la totale ed incondizionata sostenibilità dei costi a regime conseguenti alle assunzioni che si intende effettuare a valere sul bilancio dell'Azienda/Ente/Istituto, sono da ricondurre al rispetto delle seguenti voci di spesa, relative al Conto Economico:

CODICE	VOCE MODELLO CONTO ECONOMICO
BA0570	B.2.A.3.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato - Medici SUMAI
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA2080	Totale Costo del personale

✚ **A4) Altre assunzioni di personale a tempo indeterminato, assunzioni a tempo determinato o mediante rapporti di lavoro flessibile, ovvero mediante acquisizione di prestazioni professionali – Disciplina a carattere generale delle richieste di deroghe per l'anno 2016 (periodo 01.01.2016 – 31.12.2016).**

Si tratta della disciplina di carattere generale, vigente per l'intero esercizio 2016, per quelle richieste di assunzioni e di acquisizioni di prestazioni professionali da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. che non rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi A1), A2) e A3).

Per questo tipo di autorizzazioni si applica il sistema "tradizionale" di rilascio delle deroghe assunzionali "per singola unità" (decreto autorizzatorio o, secondo il caso, lettera del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, successivamente alle valutazioni da parte di quest'ultimo in ordine alle relative richieste pervenute), in coerenza con le disposizioni attuative pregresse già emanate dallo scrivente Dipartimento e che mantengono la loro validità (Comunicazioni Prot. n. PG/2013/41244 dell'11.03.2013 e Prot. n. PG/2015/71263 del 13.04.2015).

Tenuto conto di quanto sin qui rappresentato, emerge chiaramente la necessità che, prima di predisporre qualunque istruttoria, gli Uffici deputati di Aziende, Enti ed Istituti in indirizzo valutino preventivamente a quale fattispecie appartiene ciascuna assunzione, o acquisizione di prestazioni professionali, che intendono effettuare (e cioè, se all'A1, A2, A3, A4) e, solo successivamente, procedano alla redazione della relazione informativa preventiva, se ricorrono i casi previsti dalle tipologie A1, A2 o A3, oppure della "tradizionale" relazione tecnica, già usata negli scorsi esercizi, se si tratta della "consueta" richiesta di deroga di cui alla tipologia A4.

Proprio per agevolare l'attività degli Uffici anche dal punto di vista operativo, si allegano alla presente sia un quadro sinottico riepilogativo delle disposizioni di cui sopra, sia i modelli che occorrerà necessariamente utilizzare per formulare le relazioni informative preventive (per le tipologie A1, A2 e A3), ovvero le relazioni tecniche (per la tipologia A4), unitamente alle schede di accompagnamento (che, si ricorda, sono sempre obbligatorie per tutte le tipologie summenzionate), da inoltrare di volta in volta al Dipartimento Salute e Servizi Sociali con le modalità già indicate nella precedente Comunicazione Prot. PG/2015/161476 del 18.09.2015 dello scrivente, ai recapiti di seguito indicati:

✚ via pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

✚ via e-mail, in aggiunta alla PEC di cui sopra:

personalesanita@regione.liguria.it

Al riguardo, appare doveroso evidenziare sin d'ora che, nell'utilizzare obbligatoriamente i modelli allegati, occorrerà rispettare fedelmente l'impostazione generale degli stessi, avendo cura di mantenere inalterati i contenuti di carattere inderogabile (ad es. le attestazioni obbligatorie ivi richieste), fatta eccezione, naturalmente, per quelle parti che necessitano di ovvio adeguamento e/o implementazione (quali, ad esempio, le premesse e le motivazioni); è appena il caso di rimarcare, infatti, che l'autorizzazione preventiva insita nel provvedimento deliberativo in oggetto dispiega efficacia **solamente se sono soddisfatti integralmente i requisiti formali ivi prescritti** sotto il profilo istruttorio, per cui l'avvenuta omissione nelle relazioni informative preventive (nei casi A1, A2 e A3), ovvero l'eliminazione, di attestazioni o di parti ritenute - per effetto della Deliberazione in oggetto - immodificabili, o comunque imprescindibili, **farà ritenere viziato il procedimento ab origine, determinandosi l'automatica improcedibilità dell'assunzione o dell'acquisizione delle prestazioni professionali ipotizzate**, in quanto prive di autorizzazione regionale.

Si sottolinea, altresì, che la Deliberazione in oggetto ha stabilito il **carattere sperimentale** delle disposizioni sopra indicate (punto 1 del dispositivo), riservandosi l'Amministrazione, anche a fronte di intervenuta normativa, ovvero di mutate circostanze od anche all'esito di nuove valutazioni, di sospendere e/o modificarne l'applicazione in qualunque momento mediante adozione di specifico ed apposito provvedimento deliberativo.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Ulteriori disposizioni relative all'anno 2016

La Deliberazione contiene, inoltre, disposizioni relative all'anno 2016 afferenti ai seguenti ambiti:

✚ **paragrafo B) - Attività di monitoraggio e controllo anno 2016:** si tratta della conferma di modalità di monitoraggio già consolidate nel 2015.

- ✚ **paragrafo C) - Procedure di stabilizzazione del precariato:** vengono confermate modalità attuative già oggetto di specifiche Circolari del Dipartimento Salute e Servizi Sociali nel corso del 2015, nonché l'obbligo di fornire informativa preventiva al Dipartimento Salute e Servizi Sociali circa le procedure di stabilizzazione che l'Azienda/Ente/Istituto intende attuare.
- ✚ **paragrafo D) - Rapporti di lavoro flessibili:** si tratta della conferma di disposizioni già vigenti nel 2015, che trovano fondamento in norme cogenti dettate dal legislatore nazionale.
- ✚ **paragrafo E) - Disposizioni in materia di mobilità:** contiene richiami alle norme vigenti in materia di mobilità, ma viene specificata l'improcedibilità delle richieste di deroghe finalizzate alla trattazione e gestione di singoli casi, ovvero nelle quali l'assenso all'uscita del/della dipendente è impropriamente subordinato all'ottenimento della deroga finalizzata alla sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in questione, come peraltro già evidenziato in specifiche Comunicazioni emanate dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali nel corso del 2015.
- ✚ **paragrafo F) - Acquisizione di personale amministrativo:** viene specificata la cessazione degli effetti del "blocco assunzionale di personale amministrativo" che ha operato per tutto il 2015 ai sensi delle D.G.R. n. 1720/2014 e ss.mm.ii. di cui alla D.G.R. n. 27/2015; per quanto concerne le assunzioni di personale provinciale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 05.10.2015, si noti che le stesse sono da ritenere disciplinate, per l'anno 2016, dalle medesime disposizioni di cui al sotto-paragrafo A4), relativo alla generalità delle richieste di deroghe.

Personale della ricerca in convenzione UNIGE

Per quanto riguarda l'inserimento di nominativi nell'elenco del personale universitario convenzionato UNIGE, continuano a trovare applicazione, anche per l'anno 2016, le disposizioni già impartite con precedente Comunicazione Prot. n. PG/2015/159895 del 16.09.2015 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ad oggetto "Inserimento di nominativi nell'elenco del personale universitario convenzionato UNIGE. Conferimento di incarichi apicali di direzione di Struttura Complessa a personale universitario già in regime convenzionale".

Riorganizzazione delle Rete Ospedaliera secondo gli standard previsti dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal D.M. Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", a.u., comma 541, impone alle Regioni l'obbligo di trasmettere entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) (del medesimo comma 541) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al sopra richiamato Decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

Le lettere a) e b) del comma 541 della Legge di stabilità 2016 dispongono testualmente che le Regioni:

- a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al Decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi;

- b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Tanto premesso, è di fondamentale importanza che tutte le strutture in indirizzo tengano in debita considerazione non solamente i processi riorganizzativi attualmente *in itinere*, ma anche le presumibili implicazioni in tal senso derivanti dalle norme citate; pertanto, si raccomanda vivamente che, anche nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento di cui alla predetta lettera a), **sia privilegiata, ove possibile, la costituzione di rapporti di lavoro a termine**, anziché disporre eventuali assunzioni a tempo indeterminato che, all'esito dei suddetti processi (alcuni dei quali di natura trasversale), potrebbero rivelarsi non prioritarie, se non addirittura dare luogo a potenziali eccedenze od esubero di risorse.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Si rammenta infine che, a differenza degli scorsi anni e non rinvenendosi nella Deliberazione in oggetto disposizioni in senso contrario, permane in capo ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. la facoltà di utilizzare eventuali deroghe assentite nel 2015 e non ancora utilizzate alla data del 31.12.2015, di talché nessuna comunicazione dovrà essere effettuata al Dipartimento Salute e Servizi Sociali in ordine ad eventuali autorizzazioni in deroga i cui procedimenti non risultano ancora avviati al 31.12.2015, né dovrà essere trasmesso allo scrivente Dipartimento alcun elenco relativo alle deroghe assentite nell'anno 2015 e non ancora utilizzate alla data odierna.

Naturalmente, nonostante il quadro sin qui delineato presenti aspetti fortemente innovativi, permangono anche per il 2016 l'esigenza di attenta ed oculata gestione delle risorse disponibili, unitamente alla necessità di consolidare percorsi di razionalizzazione e di ottimizzazione già avviati, nonché di intraprendere nuove e più incisive azioni di riorganizzazione finalizzate, ove possibile, a maggior recupero di efficienza e produttività, per cui si auspica che qualunque attività assunzionale del 2016, a prescindere dalla tipologia che verrà utilizzata, sia riconducibile ad effettivi e comprovati fabbisogni e che risulti pienamente coerente sia con le direttive impartite dall'Amministrazione regionale con il provvedimento di cui all'oggetto, sia con i contenuti della presente Comunicazione.

Confidando, quindi, che sarà colta appieno l'importanza di quanto rappresentato con la presente, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e nel rammentare che i competenti Uffici regionali rimangono a disposizione per qualunque chiarimento od ulteriore informazione e per fornire tutto il supporto necessario, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.



DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Quaglia

